Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 9 dicembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 9 DICEMBRE 1938-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Obbligazioni 6 % e obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » sorteggiate nella estrazione del 1° dicembre 1938-XVII, ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni non ancora presentati per il rimborso - Distruzione di titoli al portatore.

(4806)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821.

Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati fra l'Italia e la Francia in conformità delle deliberazioni prese nella prima sessione della Commissione mista franco-italiana tenutasi a Parigi dal 18 al 25 luglio 1938, e fissate nel Processo verbale di chiusura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per gli scambi e valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma fra l'Italia e la Francia il 26 luglio e 20 agosto 1938:

a) Accordo relativo agli scambi e ai pagamenti delle merci fra l'Italia e le Colonie e Possedimenti francesi;

b) Accordo stipulato mediante scambio di note per modificare l'accordo firmato in Roma fra l'Italia e la Francia concernente il regime degli scambi delle pellicole cinematografiche.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei termini previsti dagli accordi medesimi.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1938-XVII

Atti del Governo, registro 404, *foglio* 21. — MANCINI

Accord entre l'Italie et la France relatif aux échanges et aux paiements des marchandises entre l'Italie et les Colonies et Possessions françaises.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement français*, desidereux de régler les échanges et les paiements des marchandises, ainsi que leur traitement douanier, entre l'Italie et les Colonies et Possessions françaises, sont convenus de ce qui suit:

1. Les paiements afférents aux échanges entre l'Italie et les Colonies et Possessions françaises (ainsi que les Pays d'Afrique sous mandat français) auront lieu selon les modalités précisées dans les contrats.

L'importation en Italie des produits originaires des Colonies et Possessions françaises (ainsi que des Pays d'Afrique sous mandat français) reste subordonnés aux dispositions en vigueur concernant le régime d'importation.

2. Toutes les devises provenant de ventes effectuées par l'Italie dans les Colonies et Possessions françaises et Pays sous mandat visées ci-dessus seront réservées pour payer les importations en Italie des produits de ces territoires, qui seront à cet effet considérés dans leur ensemble.

3. Les produits originaires et en provenance d'Italie bénéficieront à leur importation dans les territoires visés ci-dessus des droits du tarif minimum; ils ne seront pas à cet égard soumis à des droits et dispositions moins favorable que ceux appliqués aux produits similaires de tout autre pays étranger.

4. La compétence de la Commission mixte prévue à l'art. 8 de l'Accord des paiements entre l'Italie et la France du 14 avril 1938 sera étendue à l'application du présent Accord.

5. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une période qui prendra fin le 31 décembre 1938. Néanmoins, chacun des deux Gouvernements pourra le dénoncer à tout moment pour prendre fin un mois après.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 26 juillet 1938.

signé: A. GIANNINI

signé: D. GENTIN
G. BONNET
GEORGE MANDEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia
(Roma, 20 agosto 1938-XVI)

L'Incaricato d'affari di Francia in Roma
al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Rome, le 20 août 1938.

Monsieur le Ministre,

Conformément aux délibérations inscrites dans le procès-verbal de clôture de la première session de la Commission mixte franco-italienne tenue à Paris du 18 au 25 juillet 1938, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'apporter les modifications et adjonctions suivantes au texte de l'Accord signé a Rome le 29 janvier 1937 au sujet du régime des échanges de films cinématographiques:

a) l'article 2 qui est ainsi rédigé:

« Le clearing sera géré en Italie par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et en France par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris en collaboration étroite avec un comité constitué par la Confédération générale de la cinématographie, la Fédération des chambres syndicales de la cinématographie et le Syndicat des exportateurs de films français ».

Serait remplacé par le texte ci-dessous:

« Le clearing sera géré en Italie par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et en France par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris en collaboration étroite avec un comité constitué par 3 représentants qualifiés de l'Industrie cinématographique française désignés par le Gouvernement français »;

b) l'article 3, 1er alinéa, serait complété comme suit:

« La partie des salaires et émoluments des artistes et exécutants français payable en France pourra également être déduite sur justification produite par les Gouvernements intéressés et après avis conforme de l'Office de Compensation et l'Istituto ».

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente Note et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute consideration.

Blondel

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia
all'Incaricato d'affari di Francia in Roma

Rome, le 20 août 1938.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Conformément aux délibérations inscrites dans le procès-verbal de clôture de la première session de la Commission mixte franco-italienne tenue à Paris du 18 au 25 juillet 1938, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'apporter les modifications et adjonctions suivantes au texte de l'Accord signé a Rome le 29 janvier 1937 au sujet du régime des échanges de films cinématographiques:

a) l'article 2 qui est ainsi rédigé:

« Le clearing sera géré en Italie par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et en France par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris en collaboration étroite avec un comité constitué par la Confédération générale de la cinématographie, la Fédération des chambres syndicales de la cinématographie et le Syndicat des exportateurs de films français ».

« Serait remplacé par le texte ci-dessous:

« Le clearing sera géré en Italie par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et en France par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris en collaboration étroite avec un comité constitué par 3 représentants qualifiés de l'Industrie cinématographique française désignés par le Gouvernement français »;

b) l'article 3, 1er alinéa, serait complété comme suit:

« La partie des salaires et émoluments des artistes et exécutants français payable en France pourra également être déduite sur justification produite par les Gouvernements intéressés et après avis conforme de l'Office de Compensation et l'Istituto ».

« Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente Note et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Ciano

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
Ciano

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1822.

Esecuzione dell'Accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938 in materia di servizio militare.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938, in materia di servizio militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938, in materia di servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1938-XVII
Registro 404 *atti del Governo, foglio* 22. — MANCINI.

Accordo fra l'Italia e l'Argentina

Il *Governo del Regno d'Italia* ed il *Governo della Repubblica Argentina,* desiderando superare, con spirito di amichevole armonia, le difficoltà derivanti dalla situazione militare delle persone che sono ad un tempo di nazionalità italiana, secondo le leggi italiane e di nazionalità argentina secondo le leggi argentine, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le persone nate in Argentina da genitori italiani saranno, in tempo di pace, dispensate dagli obblighi militari che fossero loro imposti dalle leggi italiane, qualora dimostrino, mediante la presentazione di un documento ufficiale delle Autorità argentine, di avere regolato la loro posizione militare secondo le leggi argentine.

Art. 2.

Le persone nate in Argentina da genitori italiani saranno, in tempo di pace, dispensate dagli obblighi militari che fossero loro imposti dalle leggi argentine, qualora dimostrino mediante la presentazione di un documento ufficiale delle Autorità italiane di avere regolato la loro posizione militare secondo le leggi italiane.

Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano la condizione giuridica degli individui indicati negli articoli precedenti in materia di nazionalità e naturalizzazione.

In fede di che i sottoscritti all'uopo debitamente autorizzati firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola rispettivamente, che fanno ugualmente fede nella città di Buenos Aires, addì otto agosto millenovecentotrentotto.

GUARIGLIA
J. M. CANTILO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1823.
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 226 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re è stato autorizzato ad emanare le norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo delle norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI
— DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 108. — MANCINI.

Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede

CAPO I.

DELLE PARTI E DEL COMMISSARIO DEL RE.

Art. 1.

(Rappresentanza processuale e assistenza tecnica).

Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede le Amministrazioni dello Stato possono essere difese da un funzionario all'uopo delegato o dall'Avvocatura generale dello Stato.

Le altre parti possono essere difese soltanto da un avvocato ammesso al patrocinio davanti alla Corte di cassazione del Regno.

Il presidente del Tribunale può consentire, con sua ordinanza, che i difensori delle parti siano assistiti, per tutto il corso del giudizio o per atti determinati, da consulenti tecnici.

Art. 2.

(Comparizione personale delle parti).

In qualunque stato della causa, il presidente del Tribunale può invitare le parti, con sua ordinanza, a comparire personalmente davanti a lui per fornire chiarimenti o per un tentativo di conciliazione.

Art. 3.

(Mutamento delle parti e dei loro rappresentanti o difensori).

Qualora, prima della chiusura della discussione davanti al collegio, sopravvenga la morte o l'incapacità di agire o il fallimento di una delle parti o del suo rappresentante o difensore, il presidente sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine, perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza o difesa.

L'ordinanza stabilisce nuovi termini per la prosecuzione della procedura, ed è notificata, a cura della Segreteria, a tutte le parti.

L'ordinanza è pure notificata agli eredi della parte, che sia deceduta, alla persona, alla quale spetti la rappresentanza legale della parte nel caso di sopravvenuta incapacità di essa; o al curatore in caso di fallimento della parte stessa. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del rappresentante o del difensore, l'ordinanza è notificata, personalmente alla parte.

Art. 4.

(Funzioni del commissario del Re).

Quando, a' termini di queste norme di procedura, un provvedimento del Tribunale, del presidente o del giudice delegato deve essere preceduto dalle conclusioni del commissario del Re, queste possono essere prese anche oralmente, salvo che sia espressamente richiesta la forma scritta. Delle conclusioni è fatta menzione nel provvedimento.

Art. 5.

(Facoltà del commissario del Re in ordine all'istruzione della causa).

In qualunque stato della causa, il commissario del Re può richiedere alla competente autorità portuaria, o ad altra autorità amministrativa dello Stato, l'assunzione degli accertamenti e la presentazione dei documenti, che egli ritenga necessari.

Gli agenti diplomatici o consolari di Potenze estere presso il Governo del Re possono indirizzare al commissario del Re le osservazioni, che ritengano opportune nell'interesse dei loro connazionali, allegando gli eventuali documenti.

Degli accertamenti eseguiti a norma del primo comma di questo articolo, e delle osservazioni comunicategli dai predetti agenti di Potenze estere, il commissario del Re tiene conto, per quanto di ragione, nelle sue conclusioni, depositando con queste, ove del caso, i documenti pervenutigli.

CAPO II.

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO IN GENERALE.

Art. 6.

(Lingua da usare negli atti processuali).

Per tutti gli atti del procedimento davanti al Tribunale delle prede deve essere usata la lingua italiana.

Qualora sia necessaria la produzione di documenti scritti in lingua straniera, il commissario del Re o la parte che li produce deve allegarne la traduzione in lingua italiana, fatta da un interprete autorizzato o certificata conforme dalla competente autorità governativa. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione a una parte soltanto dell'atto, salva la facoltà del Tribunale di richiedere la traduzione integrale, se lo reputa necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione, le parti possono rivolgersi alla Segreteria del tribunale, la quale provvede a farla eseguire a spese della parte richiedente.

Art. 7.

(Udienze).

Le udienze davanti al Tribunale, al presidente o al giudice delegato sono pubbliche, salvo che il presidente o il giudice delegato disponga diversamente.

Di ogni udienza viene redatto, a cura del segretario che vi assiste un processo verbale, che è firmato dal presidente, o dal giudice delegato, e dal segretario stesso.

Art. 8.

(Notificazione dei provvedimenti del giudice).

I provvedimenti del Tribunale, del presidente o del giudice delegato sono notificati alle parti, che non siano state presenti alla pronuncia, mediante rimessione di copia dell'ordinanza o del decreto o del dispositivo della sentenza.

Art. 9.

(Modi delle notificazioni).

Le notificazioni e le comunicazioni alle parti sono eseguite a cura della Segreteria per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il segretario attesta sulla copia, che spedisce, la conformità della stessa all'originale.

La notificazione si considera compiuta alla data della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, o a quella del suo rifiuto di ricevere il plico.

L'avviso di ricevimento o la dichiarazione dell'ufficiale o agente postale, dalla quale consti il rifiuto del destinatario di ricevere il plico, costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

Art. 10.

(Persona alla quale si dirige la notificazione e luogo di questa).

Le notificazioni e le comunicazioni alle Amministrazioni dello Stato sono fatte alla persona, che ne ha la rappresentanza legale, nella sede del suo ufficio o presso l'Avvocatura generale dello Stato quando questa si sia costituita in giudizio.

Salvo che queste norme di procedura prescrivano espressamente la notificazione personale, le notificazioni o le comunicazioni alle altre parti sono fatte ai loro difensori, nel domicilio da esse eletto in Roma.

Alle parti non comparse e a quelle che non hanno eletto domicilio in Roma la notificazione è fatta mediante deposito presso la Segreteria del tribunale.

Art. 11.

(Deposito della istanza e delle scritture di causa).

L'istanza e le altre scritture di causa sono depositate nella Segreteria del tribunale o ad essa trasmesse, unitamente a tante copie quante ne occorrono per la distribuzione ai componenti il Tribunale e al commissario del Re e per la notificazione alle altre parti. Se il numero delle copie è insufficiente, la Segreteria fa eseguire quelle mancanti a spese della parte interessata.

Il segretario, all'atto del deposito o del ricevimento della istanza o delle scritture o di altri atti, vi appone la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 12.

(Nullità e regolarizzazione degli atti processuali).

Un atto del procedimento, per il quale non siano state osservate le forme prescritte dalla legge, è considerato nullo soltanto quando non abbia raggiunto lo scopo, al quale era destinato.

Qualora l'atto sia nullo a norma del comma precedente, il presidente o il Tribunale può disporne, con ordinanza, la rinnovazione o la regolarizzazione, a meno che l'inosservanza predetta abbia cagionato un pregiudizio irreparabile.

L'atto rinnovato o regolarizzato nel termine all'uopo prescritto dal presidente o dal Tribunale, si considera valido fin dalla data della sua originaria formazione.

Art. 13.

(Abbreviazione e proroga dei termini).

I termini per il compimento di atti del procedimento, stabiliti da queste norme di procedura, possono essere abbreviati o prorogati a istanza di parte o del commissario del Re, ovvero di ufficio, con ordinanza del presidente del Tribunale, quando ricorrano speciali ragioni.

Gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti da queste norme di procedura o con provvedimento del giudice, sono privi di efficacia. Tuttavia, qualora sia riconosciuto giustificato il ritardo, e da esso non sia derivato un pregiudizio irreparabile, l'atto può essere dichiarato produttivo di effetto.

Art. 14.

(Rettificazione di omissioni o di errori materiali occorsi nei provvedimenti del giudice).

Le omissioni e gli errori materiali o di calcolo occorsi nei provvedimenti del giudice, che non producono nullità, e la cui correzione non importa una modificazione essenziale dei provvedimenti stessi, possono essere rettificati, con ordinanza del giudice che ha emesso il provvedimento, sentite le parti in Camera di Consiglio.

Art. 15.

(Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice).

I provvedimenti del giudice, fatta eccezione delle ordinanze indicate nel numero 1 dell'art. 27 e delle sentenze, possono sempre essere modificati o revocati dallo stesso giudice, che li ha emessi, o dal Tribunale.

CAPO III.

DELLA DOMANDA.

Art. 16.

(Forma e contenuto della domanda).

Il giudizio davanti al Tribunale è promosso con istanza depositata presso la Segreteria del tribunale.

L'istanza deve contenere:

1) l'indicazione della parte istante e, quando questa non sia un'Amministrazione dello Stato, del domicilio da essa eletto in Roma, con designazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione stessa;

2) l'esposizione sommaria, in termini chiari e articolati, dei fatti e dei motivi di diritto, sui quali la domanda è fondata;

3) l'indicazione della parte convenuta, del domicilio da essa eletto in relazione all'oggetto della controversia, o della sua residenza o del suo domicilio, o, in difetto, della sua dimora;

4) i mezzi di prova, che l'istante intenda produrre a sostegno della domanda;

5) le conclusioni;

6) l'elenco dei documenti allegati;

7) la sottoscrizione della persona, che difende l'istante a norma dell'art. 1.

Qualora la domanda sia proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, l'istanza contiene, in luogo delle indicazioni prescritte dal numero 3), tutti gli elementi, che siano a conoscenza della parte istante e che possono giovare all'identificazione di coloro che hanno interesse nella controversia.

Art. 17.

(Allegati all'istanza).

Unitamente all'istanza devono essere depositati nella Segreteria del Tribunale:

1) i documenti, che l'istante intenda produrre a sostegno della domanda;

2) il mandato rilasciato alla persona, che difende la parte istante a norma dell'art. 1.

Art. 18.

(Ordinanza di notificazione dell'istanza).

L'istanza, unitamente al mandato e agli eventuali documenti, è presentata dal segretario al presidente del Tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede dell'istanza:

1) determina l'ammontare della tassa giudiziale a carico della parte istante;

2) determina l'ammontare della somma, che la parte istante deve depositare nella Segreteria quale anticipazione per le spese degli atti da eseguirsi a cura della Segreteria stessa;

3) fissa il termine, entro il quale la parte istante deve depositare nella Segreteria la ricevuta della tassa giudiziale e la somma prescritta dal numero 2);

4) ordina alla Segreteria di provvedere, dopo che la parte istante abbia effettuato il deposito prescritto dal numero 3), alle notificazioni e alle pubblicazioni prevedute dall'art. 20.

Art. 19.

(Decadenza della domanda).

Qualora la parte istante non ottemperi alle prescrizioni del precedente articolo nel termine all'uopo fissato dal presidente, la domanda si considera come non proposta, salve le disposizioni dell'art. 13.

Art. 20.

(Notificazione dell'istanza).

Un sunto dell'istanza proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra è inserito, a cura della Segreteria, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La Segreteria dà comunicazione dell'istanza, per il tramite del Ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati, ai quali è affidata la tutela di coloro che abbiano interesse nella controversia e che risultino noti allo stato degli atti.

Il presidente può ordinare altresì che una copia dell'istanza sia notificata personalmente, a cura della Segreteria, a tutti

gli interessati o ad alcuni di essi, prescrivendo, in tal caso, le modalità, che ritenga opportune ai fini della sicurezza, della celerità e dell'economia della notificazione.

Quando si tratti di istanza diversa da quelle prevedute dagli articoli 214 e 215 della legge di guerra, l'istanza stessa è notificata personalmente alla parte convenuta, a cura della Segreteria.

CAPO IV.

DELL'ISTRUZIONE.

Art. 21.

(Costituzione della parte convenuta o resistente).

La parte convenuta, o, quando si tratti di istanza proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, chiunque abbia interesse nella controversia può costituirsi in giudizio, depositando nella Segreteria del Tribunale le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni, decorrente, rispettivamente, dalla data della notificazione personale dell'istanza o della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Unitamente alle deduzioni, devono essere depositati nella Segreteria:

1) i documenti, che la parte intenda produrre a sostegno delle proprie deduzioni;

2) il mandato rilasciato alla persona, che rappresenta la parte a norma dell'art. 1.

Art. 22.

(Trattazione scritta).

Nel termine di venti giorni dal deposito delle deduzioni della parte convenuta o resistente, la parte istante ha la facoltà di depositare nella Segreteria una replica, e, nel termine di venti giorni dal deposito di questa, la parte convenuta o resistente ha facoltà di depositare nella Segreteria una controreplica.

La trattazione scritta si considera chiusa, quando sia stata depositata la controreplica, ovvero sia scaduto uno dei termini stabiliti dal comma precedente, senza che la parte, a favore della quale il termine è stabilito, abbia depositato la propria scrittura difensiva.

Art. 23.

(Termine per la produzione dei documenti e per la proposizione di eccezioni pregiudiziali).

I documenti, che le parti intendono produrre a sostegno delle loro domande, devono essere depositati nella Segreteria prima della chiusura della trattazione scritta.

Entro lo stesso termine, devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni che si oppongono alla decisione del merito, salvo che esse siano rilevabili d'ufficio. Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

Art. 24.

(Obbligo di contestazione dei fatti dedotti).

Le parti devono, nelle scritture di causa o all'udienza presidenziale preveduta dall'art. 27, dichiarare se riconoscono o contestano i fatti dedotti dalle altre parti e comunque influenti sulla decisione.

I fatti non contestati a norma del comma precedente si considerano ammessi.

Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, spetta al Tribunale di giudicare, se si possono considerare come ammessi, nei confronti di essa, i fatti dedotti dalle parti presenti in giudizio.

Art. 25.

(Ordinanza per la fissazione dell'udienza presidenziale).

Chiusa la trattazione scritta, gli atti vengono presentati dal segretario al presidente, il quale, con propria ordinanza:

1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perchè formuli le sue conclusioni;

2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell'art. 27, fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla chiusura della trattazione scritta.

La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re e alla citazione delle parti.

Art. 26.

(Conclusioni del commissario del Re).

Prima dell'udienza indicata nell'articolo successivo, il commissario del Re restituisce gli atti alla Segreteria, unitamente alle sue conclusioni scritte e ai documenti che intenda produrre.

Art. 27.

(Udienza presidenziale).

All'udienza fissata a norma dell'art. 25, il presidente, sentite le parti e il commissario del Re:

1) qualora sia intervenuta transazione della controversia o rinuncia alla domanda o rinuncia, debitamente accettata, agli atti del giudizio, dichiara chiuso il procedimento con propria ordinanza, ponendone le spese, in caso di rinuncia, a carico del rinunciante;

2) tenta, ove lo ritenga opportuno, la conciliazione fra le parti, e, in caso di successo, fa dare atto nel processo verbale dei termini del componimento;

3) determina i fatti contestati e quelli ammessi, facendone dare atto nel processo verbale;

4) pronuncia, con ordinanza, sull'ammissione dei mezzi di prova dedotti; dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova, che ritenga necessari; richiede, quando occorra, l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo di informazione;

5) autorizza, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali, fissando all'uopo un termine;

6) fissa l'udienza per la discussione della causa, disponendo, ove lo ritenga opportuno, la trattazione preliminare separata delle eccezioni che si oppongono alla decisione del merito e nomina il giudice relatore.

Art. 28.

(Efficacia dell'ordinanza che dichiara chiuso il procedimento, e del verbale di conciliazione).

L'ordinanza, con la quale il presidente dichiara chiuso il procedimento, e il verbale che dà atto del componimento della controversia hanno efficacia di titolo esecutivo negli stessi limiti e con le stesse modalità delle sentenze del Tribunale.

Art. 29.

(Contenuto del provvedimento, che dispone mezzi di prova).

Il provvedimento, che dispone di un mezzo di prova, stabilisce i modi e i termini per la sua esecuzione, fermo l'obbligo del giuramento per i testimoni, i periti e gli interpreti.

Lo stesso provvedimento determina l'ammontare della somma, che deve essere anticipata, mediante deposito nella segreteria, per le spese occorrenti per l'esecuzione della prova.

L'obbligo di anticipare detta somma incombe alla parte, che ha richiesto il mezzo di prova. Se questo è stato richiesto da più parti o è stato disposto d'ufficio, il provvedimento determina in quale misura le parti devono concorrere all'anticipo delle spese.

Art. 30.

(Esecuzione dei mezzi di prova).

L'esecuzione dei mezzi di prova avviene davanti al presidente o al giudice da lui delegato.

Per le prove da eseguirsi fuori della sede del Tribunale, il presidente o il giudice delegato può richiedere l'autorità giudiziaria del luogo o l'autorità consolare.

Le contestazioni, che sorgano durante l'esecuzione delle prove, sono decise con ordinanza del giudice procedente.

Art. 31.

(Provvedimenti da adottarsi dopo l'esecuzione dei mezzi di prova).

Dopo l'esecuzione dei mezzi di prova ammessi, il presidente fissa, con sua ordinanza, l'udienza di discussione della causa e nomina il relatore, autorizzando, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali nel termine all'uopo da lui stabilito.

Il presidente può anche disporre una nuova trattazione scritta, fissando i termini per lo scambio delle scritture difensive e il numero di queste, e autorizzando eventualmente le parti a produrre nuovi documenti. In questo caso, chiusa la nuova trattazione scritta, si procede a norma degli articoli 25, 26 e 27.

Art. 32.

(Comparizione tardiva della parte convenuta o resistente).

Se la parte convenuta o resistente compare dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 21, essa può compiere soltanto gli atti che le sono consentiti dallo stato nel quale si trova il giudizio al momento della sua comparizione.

Tuttavia il presidente, ove lo ritenga opportuno, può disporre una nuova trattazione scritta, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, ferma restando, in ogni caso, l'efficacia degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati prima della comparizione tardiva della parte convenuta o resistente.

Art. 33.

(Intervento in causa).

L'intervento in causa si propone nelle forme stabilite dell'art. 21.

Si applicano all'inserviente le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 34.

(Chiamata in garanzia).

La parte che intende chiamare un terzo in garanzia provvede a norma degli articoli 16 e 17.

Qualora lo stato della causa non consenta al chiamato in garanzia piena libertà di difesa, il presidente può provvedere a norma dell'art. 31. Tuttavia, se egli ritiene opportuno non ritardare il corso della causa principale, dispone che la causa contro il garante sia trattata separatamente.

Art. 35.

(Ordinanza di notificazione della scrittura, con la quale si propone domanda riconvenzionale o dichiarazione d'intervento).

La scrittura, con la quale è proposta una domanda riconvenzionale o è fatta dichiarazione d'intervento, è immediatamente presentata dal segretario al presidente del Tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede della scrittura medesima, dà i provvedimenti preveduti dai numeri 1), 2), e 3) dell'art. 18, disponendo la notificazione di questa alle altre parti.

Non si procede alla notificazione, se non quando siano stati eseguiti i provvedimenti dati dal presidente con l'ordinanza indicata nel comma precedente.

Qualora i provvedimenti stessi non siano stati adempiuti nel termine prescritto, la scrittura, con la quale si propone la domanda riconvenzionale o si fa dichiarazione d'intervento, è priva di effetti, salve le disposizioni dell'art. 13.

Art. 36.

(Falsità di documenti).

Se una delle parti impugna per falsità un documento, il presidente, con ordinanza, le assegna un termine per la proposizione della querela di falso davanti al giudice competente.

La stessa ordinanza stabilisce, secondo le circostanze, se il giudizio debba proseguire, o se debba essere sospeso, e, in questo secondo caso, se la sospensione debba durare fino a che intervenga la sentenza irrevocabile nel giudizio di falso ovvero per un tempo determinato.

Art. 37.

(Giudice delegato).

Il presidente può delegare uno dei giudici per il compimento di atti a lui demandati da queste norme di procedura. La delega può essere fatta per tutti gli atti che rientrano nella competenza del presidente in ordine all'istruzione di un determinato giudizio.

Art. 38.

(Unione o separazione delle cause).

In qualunque stato della causa il presidente può ordinare, su domanda di una delle parti o del commissario del Re, ovvero di ufficio, l'unione o la seperazione di cause pendenti, davanti al Tribunale, dando le opportune disposizioni per l'ulteriore svolgimento della procedura.

CAPO V.

DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Art. 39.

(Poteri del presidente in ordine ai provvedimenti cautelari).

Nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale, il presidente può, se ne ricorrono gli estremi, adottare i provvedimenti cautelari preveduti dal codice di procedura civile, sia prima della proposizione della domanda sia in pendenza del giudizio.

Spetta pure al presidente di adottare i provvedimenti per la custodia o per la vendita delle cose catturate o sequestrate, quando il relativo giudizio sia pendente davanti al tribunale. Il presidente può revocare o modificare i provvedimenti di questa natura adottati dall'autorità portuaria a norma dell'art. 213 della legge di guerra, prima della proposizione della domanda davanti al Tribunale.

Art. 40.

(Forma della domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari).

La domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari è proposta con istanza depositata nella Segreteria del Tribunale.

Qualora la domanda non sia connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, l'istanza deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dagli articoli 16 e 17.

Art. 41.

(Provvedimenti cautelari disposti in contraddittorio).

Il presidente, con ordinanza stesa a piede della domanda:

1) adotta i provvedimenti indicati nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 18;

2) fissa l'udienza, da tenersi nel più breve termine possibile, per la decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari;

3) dispone la notificazione dell'istanza, unitamente alla ordinanza da lui emessa.

Se la domanda non è connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, la notificazione è fatta nei modi preveduti dall'art. 20.

La notificazione è eseguita dopo che l'istante abbia adempiuto agli obblighi impostigli dall'ordinanza indicata nel primo comma. In caso di inadempimento nel termine prescritto, l'istanza e l'ordinanza sono prive di effetto, salve le disposizioni dell'art. 13.

Nell'udienza fissata a norma del primo comma di questo articolo, il presidente, sentiti le parti e il commissario del Re, pronuncia, con ordinanza, sulla domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari.

Art. 42.

(Provvedimenti cautelari disposti senza contraddittorio).

In caso di urgenza, il presidente decide sulla domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari senza contraddittorio, con decreto steso a piede dell'istanza, sentito il commissario del Re.

Il decreto dà i provvedimenti indicati nei numeri 1), 2), 3) dell'art. 18 e dispone la notificazione dell'istanza, unitamente al decreto stesso.

Se la domanda non è connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, la notificazione è fatta nei modi preveduti dall'art. 20.

L'istanza e il relativo decreto sono notificati dopo che l'istante abbia adempiuto agli obblighi impostigli dal decreto stesso. In caso di inadempimento nel termine prescritto, l'istanza e il decreto sono privi di effetti, salve le disposizioni dell'art. 13.

Art. 43.

(Fissazione del termine per la presentazione dell'istanza).

Quando la domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari non sia connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, l'ordinanza o il decreto, che dispone il provvedimento cautelare, fissa alla parte istante un termine per la presentazione della istanza relativa al merito della controversia.

Se la domanda non è proposta nel termine fissato, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Art. 44.

(Vendita delle cose catturate o sequestrate).

Quando venga ordinata la vendita di cose catturate o sequestrate, la vendita è eseguita nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, salvo che, per speciali ragioni, il provvedimento, che la ordina, disponga diversamente.

CAPO VI.

Della discussione e della pronuncia del Tribunale.

Art. 45.

(Discussione).

All'udienza stabilita per la discussione, il relatore espone succintamente i fatti della causa e le ragioni addotte dalle parti.

Il presidente determina i punti di fatto e di diritto sui quali deve svolgersi la discussione.

I difensori delle parti sono ammessi a svolgere le loro ragioni entro i limiti indicati dal presidente.

Il commissario del Re illustra le proprie conclusioni.

Art. 46.

(Deliberazione).

Il Tribunale delibera la sentenza in Camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da discutersi, il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione a una prossima udienza.

Il commissario del Re e il segretario non hanno voto e non assistono alla deliberazione.

Art. 47.

(Provvedimenti del Tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa).

Il Tribunale, se ritiene che la causa è insufficientemente istruita:

1) rinvia la discussione ad altra udienza davanti al collegio, assegnando nuovi termini per la presentazione di documenti e di scritture;

2) o rinvia le parti davanti al presidente, perchè disponga una nuova trattazione scritta, e fissi una nuova udienza di discussione in conformità della disposizione dell'art. 31;

3) o dispone, su istanza del commissario del Re o delle parti, o d'ufficio, mezzi di prova, ovvero richiede l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo d'informazione.

Art. 48.

(Forma della pronuncia del Tribunale).

Quando il Tribunale decide, in tutto o in parte, sul merito della controversia, o accoglie un'eccezione, che si opponga, in tutto o in parte, alla decisione del merito, pronuncia sentenza.

In ogni altro caso, il Tribunale pronuncia ordinanza.

Art. 49.

(Pubblicazione della pronuncia del Tribunale).

Terminata la deliberazione, il segretario procede, in pubblica udienza, alla pubblicazione della pronuncia emessa,

mediante lettura dell'ordinanza o del dispositivo della sentenza.

L'ordinanza e il dispositivo della sentenza sono trascritti nel processo verbale di udienza.

Art. 50.

(Motivi della sentenza).

I motivi di fatto e di diritto della sentenza, sottoscritti dal presidente e dall'estensore, sono rimessi, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione, al segretario, il quale provvede alla formazione dell'originale della sentenza.

Art. 51.

(Contenuto della sentenza).

La sentenza deve contenere:

1) l'indicazione dei componenti il Tribunale e del commissario del Re;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del commissario del Re e delle parti;

4) l'esposizione dell'oggetto della controversia e dei motivi di fatto e di diritto, sui quali la sentenza è fondata;

5) il dispositivo;

6) la data della pubblicazione a norma dell'art. 49;

7) la sottoscrizione dei componenti il tribunale e del segretario.

Art. 52.

(Deposito della sentenza).

La sentenza è depositata, mediante inserzione nell'apposito volume, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Dell'avvenuto deposito e della sua data, il segretario fa annotazione a piede della sentenza.

Art. 53.

(Notificazione della sentenza).

La sentenza è notificata personalmente alle parti, mediante comunicazione del dispositivo.

Quando trattisi di sentenza, che pronuncia su una domanda proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, il dispositivo è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e comunicato agli agenti diplomatici indicati nel secondo comma dell'art. 20.

La notificazione, l'inserzione e la comunicazione prevedute dai precedenti commi devono essere effettuate a cura della Segreteria, entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 49.

CAPO VII.

DELL'IMPUGNAZIONE E DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA.

Art. 54.

(Mezzi di impugnazione della sentenza).

Le sentenze del Tribunale non sono soggette ad appello, nè ad opposizione.

Contro di esse le parti e il commissario del Re possono proporre domanda di revocazione, nei casi e nei termini preveduti dal Codice di procedura civile, osservate queste Norme per quanto concerne la procedura.

Contro la sentenza del Tribunale delle prede le parti e il commissario del Re possono ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione, soltanto per assoluto difetto di giurisdizione.

Il ricorso preveduto dal comma precedente deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza.

Art. 55.

(Esecuzione della sentenza).

Le sentenze del Tribunale sono eseguite in via amministrativa. Tuttavia, quando contengano condanna al pagamento di una somma di danaro, esse hanno efficacia di titolo esecutivo, e all'uopo vengono munite della formula esecutiva, e la Segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilascia copia in forma esecutiva.

La sentenza, che ordina il rilascio della nave, dell'aeromobile o della merce, catturati o sequestrati, ovvero il pagamento del controvalore, può subordinare l'esecuzione al rimborso delle spese di conservazione, di custodia e di lite, che risultino dovute.

CAPO VIII.

DELLE TASSE GIUDIZIALI E DELLE SPESE.

Art. 56.

(Tasse giudiziali).

Per i giudizi davanti al Tribunale delle prede sono dovute le seguenti tasse:

per ogni domanda proposta in via principale e per ogni domanda di chiamata in garanzia, da lire cinquecento a lire duemila;

per ogni domanda proposta in via riconvenzionale e per ogni dichiarazione di intervento, da lire duecento a lire mille;

per ogni domanda di provvedimenti cautelari, che sia o meno connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale, da lire cento a lire cinquecento.

L'ammontare della tassa, entro i limiti sopraindicati, è stabilito dal presidente, a' termini di queste norme di procedura, tenuto conto del presunto valore della causa.

La tassa è pagata presso un Ufficio del registro del Regno, che ne rilascia ricevuta.

Art. 57.

(Esenzione dalle tasse giudiziali).

Sono esenti dalle tasse giudiziali prevedute dall'articolo precedente le Amministrazioni dello Stato e gli enti a esse parificati agli effetti tributari.

Non si applicano ai giudizi davanti al Tribunale delle prede le disposizioni sul gratuito patrocinio.

Art. 58.

(Inapplicabilità delle tasse di bollo e di registro).

Gli atti dei giudizi davanti al Tribunale delle prede non sono soggetti ad alcuna tassa di bollo o di registro.

Art. 59.

(Depositi per spese giudiziali).

Delle somme versate dalle parti a titolo di anticipazione per le spese di atti da compiersi a cura della Segreteria, questa rilascia ricevuta. Le somme stesse rimangono in deposito presso la Segreteria, che ne dispone man mano che se ne presenti la necessità.

Il presidente del Tribunale può dare le disposizioni opportune per la più sicura conservazione di dette somme.

Qualora il deposito effettuato da una delle parti non basti a far fronte alle spese, alle quali è destinato, il presidente, con sua ordinanza, dispone che sia eseguito un deposito suppletivo. Se il deposito suppletivo non è eseguito nel termine all'uopo stabilito, l'istanza, per la quale il deposito stesso è stato disposto, diviene improcedibile, salve le disposizioni dell'art. 13.

Qualora per lo stesso giudizio esistano più depositi eseguiti a norma del primo comma di questo articolo, la Segreteria si avvale, per le spese di ogni singolo atto, del deposito eseguito dalla parte, a istanza della quale l'atto stesso è compiuto. Per gli atti comuni a più parti e per gli atti disposti d'ufficio, la somma occorrente è prelevata in parti eguali dai diversi depositi.

Chiuso il procedimento con sentenza o con ordinanza ed eseguiti gli atti in vista dei quali il deposito è stato effettuato, la Segreteria compila, per ogni deposito, un conto, dal quale risultino la somma versata, quella spesa e l'eventuale residuo. Il conto viene approvato dal presidente, con decreto steso a piede del conto stesso e non soggetto a impugnazione.

Il decreto che approva il conto ordina le restituzione della somma residuata alla parte, che eseguì il deposito.

Art. 60.

(Condanna nelle spese giudiziali).

Con il provvedimento, che contiene condanna nelle spese giudiziali a carico del rinunciante o del soccombente, sono liquidate le spese stesse.

CAPO IX.

DELLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE DELLE PREDE.

Art. 61.

(Funzionamento della Segreteria).

Il funzionamento della Segreteria è regolato dalle norme concernenti la Segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto siano applicabili e salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 62.

(Fascicoli di causa).

Per ogni causa, la Segreteria deve tenere un fascicolo, munito di un indice e contenente in ordine cronologico le istanze e tutti gli altri atti di parte, i verbali delle udienze e tutti gli altri provvedimenti emessi dal giudice, fatta eccezione delle sentenze.

Art. 63.

(Registro delle istanze).

La Segreteria deve tenere un registro, nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano connesse con un giudizio pendente.

Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati, in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della Segreteria.

Il registro delle istanze è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale del Consiglio di Stato, con l'indicazione, in fine, del numero di fogli, dei quali il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Art. 64.

(Altri registri da tenersi a cura della Segreteria).

Oltre il registro delle istanze, la Segreteria deve curare la tenuta:

1) del registro delle udienze davanti al presidente o al giudice delegato, con il ruolo delle cause chiamate in ogni udienza;

2) del registro delle udienze davanti al collegio, con il ruolo delle cause chiamate in ogni udienza;

3) dei volumi per l'inserzione delle sentenze;

4) del registro delle spese, nel quale vengono annotati i depositi fatti dalle parti, i prelevamenti fatti sugli stessi, le somme eventualmente restituite alle parti.

CAPO X.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 65.

(Norme integrative).

In quanto non provvedono queste norme, per la procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede si osservano le norme del Codice di procedura civile, con speciale riguardo a quelle relative ai giudizi davanti ai tribunali civili.

Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede non si applicano le disposizioni relative alla perenzione di istanza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 1824.
Norme regolamentari per la esecuzione della legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542, a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito in legge, con modificazione, nella legge 31 marzo 1938, n. 542, e concernente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La domanda da parte degli stabilimenti avicoli e cunicoli intesa ad ottenere la licenza di produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo o cunicolo da riproduzione,

deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dei piani della produzione.

Nella domanda stessa, si deve indicare:

a) il cognome e nome o la ragione sociale del richiedente;

b) la sede amministrativa dell'azienda e la sede dell'allevamento avicolo o cunicolo;

c) la quantità e qualità del materiale avicolo o cunicolo che il richiedente si propone di allevare e porre in vendita.

Alla domanda deve essere unita una relazione sull'attrezzatura tecnica dell'allevamento.

Art. 2.

Sulla domanda di concessione della licenza provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'interno e delle corporazioni, e previo accertamento sulla efficienza tecnica ed economica dell'allevamento e sulle condizioni sanitarie di esso.

Art. 3.

Il rilascio della licenza potrà essere subordinato alla esecuzione di modificazioni all'attrezzatura dell'allevamento avicolo o cunicolo e al risanamento dell'allevamento stesso.

Il rilascio della licenza ha luogo mediante la consegna al richiedente di copia del decreto di concessione, per il tramite dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a cura del quale il provvedimento sarà reso di pubblica ragione.

Con le stesse modalità sarà provveduto in caso di sospensione o di revoca della licenza, ai termini del successivo articolo 5.

La licenza è personale e scade con la cessazione della azienda o col passaggio di essa ad altra ditta.

Art. 4.

La concessione della licenza importa per la ditta i seguenti obblighi:

1) condurre l'allevamento in condizioni di razionalità e di efficienza, sopratutto nei riguardi selettivi ed igienici;

2) porre in commercio materiale da riproduzione effettivamente prodotto nell'azienda in corrispondenza alla capacità dell'allevamento;

3) partecipare, almeno ogni tre anni, ai concorsi nazionali di deposizione uova, nel caso che trattisi di allevamento avicolo;

4) tenere aggiornato un registro di carico e scarico del materiale allevato e di quello venduto per la riproduzione e per il consumo;

5) osservare tutte quelle prescrizioni di carattere tecnico e sanitario che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'interno, nella rispettiva competenza, per assicurare la razionalità e la efficienza dell'allevamento.

Art. 5.

In caso di infrazione agli obblighi di cui sopra, da accertarsi a termini dell'art. 11 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito in legge, con modificazione, nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 542, potrà con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni, a seconda della gravità della infrazione, essere disposta la sospensione o la revoca della licenza.

Prima di adottare il provvedimento di sospensione o di revoca, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare un termine perentorio al concessionario, perchè provveda a rimuovere le inosservanze accertate.

Nel caso di revoca, non potrà essere concessa una nuova licenza per l'esercizio dello stesso o di altri allevamenti alla ditta cui la licenza sia stata revocata, se non dopo che sia trascorso, dalla data della revoca, un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 28. — MANCINI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un immobile sito in Aquileia per essere adibito a Casa della G. I. L.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Aquileia, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. la casa situata in comune censuario di Aquileia e costruita dallo stesso sul mappale numero frazione p.c. 555/1 A della superficie di mq. 4210, precedentemente donato all'ex O.N.B.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 21 maggio 1938-XVI, a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 2 agosto 1938-XVI al n. 269 a.p., e riportato nella partita tavolare 734 del comune catastale di Aquileia in base a decreto 10 agosto 1938-XVI, n. 529, tav. della Regia pretura - Ufficio tavolare di Cervignano;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile costruito dal comune di Aquileia per essere adibito a Casa della G.I.L., è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4684)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un terreno e di un fabbricato a favore della G. I. L. di Martignacco.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Martignacco è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. are 13 e centiare 45 di terreno così distinto in comune amministrativo e censuario di Martignacco: porzione ovest dei mappali nn. 1803-c, 2135-c, 1804-d, 1804-f; nonchè il fabbricato casa della G.I.L. sopra costruito;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 21 maggio 1938-XVI a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 27 giugno 1938-XVI, al n. 3925, trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Udine il 20 luglio 1938-XVI, al n. 12670 reg. gen. d'or. e n. 10438 particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno e della Casa della G.I.L. di Martignacco, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4687)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1938-XVII, n. 264, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, all'art. 14, primo comma, ove è detto: «... degli articoli 10 e 11 ...» ecc., deve leggersi: «... dell'art. 10 ...» ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 2 dicembre 1938-XVII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, relativo alle aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

(4794)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 2 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per l'uso dei mezzi vietati nella cattura di passeri per ragioni di protezione delle colture cerealicole.

(4793)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 30 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

(4790)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 30 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

(4791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Vittorio Ferroni, console onorario del Belgio ad Ancona.

(4707)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per svincolo e tramutamento di titolo del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 196

E' stato chiesto lo svincolo e il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 805230 di L. 287 annue intestata a De Ruggiero di Albano Lucia di Gaetano, nubile, domiciliata a Napoli, ipotecata.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante della metà del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, salva la regolarità degli atti.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4705)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazione date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	285386	17,50	Catella *Lasina-Alfredo* di Agostino, domiciliato in Camandona (Novara).	Catella *Giovanni-Carlo Alfredo* di Agostino, dom. in Camandona (Novara).
Buono Tesoro 1940	123 Serie III	Cap. 1000 —	Robba *Adriana* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santamaria Enrichetta fu Giambattista ved. Robba.	Robba *Andrea* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro 1943	452 Serie F	500 —	Robba *Pierina*, Elisa, Serafino, *Adriana* e *Livia* fu Luigi, minori ecc., come sopra.	Robba *Maria-Pierina*, Elisa, Serafino, *Andrea* e *Lina* fu Luigi, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	271056	570,50	Alberti Anna fu Salvatore, dom a Mormanno (Cosenza).	Alberti Anna fu Salvatore, *minore sotto la tutela di Maradei Carmine* dom. a Mormanno (Cosenza).
Cons. 3,50 % (1906)	829198	444,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	157467	52,50	Grillo *Petronilla* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Bruni Lucia fu Giuseppe ved. di Grillo Vincenzo dom. a S. Severino Lucano (Potenza).	Grillo *Maria-Donata-Petronilla* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Bruni Lucia fu Giuseppe ved. di Grillo Vincenzo, dom a S. Severino Lucano (Potenza).
P. R. 3,50 %	406631	175 —	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, dom. a Sulmona (Aquila); l'usufrutto vit. spetta a Speranza Pasquale fu Serafino, dom. a Sulmona.	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come contro.
Cons. 3,50 %	826646	455 —	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come la precedente.	Speranza Paola di Vincenzo Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come la precedente.
Id.	826645	455 —	Speranza Maria di Serafino, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.	Speranza Maria di Serafino, *minore sotto la p. p del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	082726	250 —	Speranza Maria di Serafino, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra.	Speranza Maria di Serafino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sulmona (Aquila); usufrutto come sopra
P. R. 3,50 %	240144	140 —	Falcone Cornelia fu *Epifanio-Pasquale*, moglie di Rossi Manfredi con usufrutto vit. a favore di Arciprete Lucia fu Pasquale ved. di Falcone *Epifanio-Pasquale*, dom. a Caturano (Napoli).	Falcone Cornelia fu *Pasquale-Epifanio*, moglie di Rossi Manfredi con usufrutto vit. a favore di Arciprete Lucia fu Pasquale ved. di Falcone *Pasquale-Epifanio*, dom. a Caturano (Napoli).
Id.	142329	322 —	Massari Antonio fu Prospero, dom. a Guardia Perticara (Potenza); vincolata d'usufrutto vit. a favore di Caporale *Giuseppina* fu Luigi, moglie di Massari Antonio, dom. a Guardia Perticara (Potenza).	Massari Antonio fu Prospero, dom. a Guardia Perticara (Potenza); vincolata d'usufrutto vit. a favore di Caporale *Anna-Maria-Giuseppa* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	257297	35 —	Bagnis Anna di *Battista* vedova di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).	Bagnis Anna di *Giovanni-Battista* ved. di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).
Id.	371116	105 —	Bagnis Anna fu *Battista* ved. di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).	Bagnis Anna fu *Giovanni-Battista* ved. di Morero Giovanni, dom. a Vinadio (Cuneo).
Id.	553614	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	434366	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	277925	210 —	Alfonso Antonietta fu Raffaele ved. di *Abbate* dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Alfonso Antonietta fu Raffaele ved. *D'Abate*, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Id.	323900	350 —	*D'Alfonso* Antonietta di Raffaele nubile dom. a Campobasso.	*Alfonso* Antonietta di Raffaele, nubile dom. a Campobasso.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	116677	350 —	Boscardi Carlo di Felice, dom. in Torino; ipotecato per dote della moglie Baretta *Enrichetta* d'Ignazio.	Boscardi Carlo di Felice, dom. in Torino; ipotecato per dote della moglie Baretta *Ferdinanda-Clara-Enrichetta-Maria* d'Ignazio.
Id.	131236	35 —	Baretta *Enrichetta* d'Ignazio, moglie di Carlo Boscardi, dom. in Torino.	Baretta *Ferdinanda-Clara-Enrichetta-Maria*, moglie di Boscardi Carlo, dom. in Torino.
Id.	524891	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	484994	98 —	Morello *Mario* fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Graziano Margherita fu Giovanni ved. di Morello Giovanni, dom. in Torino; usufrutto vit. a Graziano Margherita fu Giovanni ved. Morello Giovanni dom. in Torino.	Morello *Marcellino-Mario* fu Giovanni, minore, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	282029	280 —	Miola *Giovanni* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Forenzene* Elvira fu Luigi, dom. in Agordo (Belluno).	Miola *Giovanni-Battista* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Farenzena* Elvira fu Luigi, dom. in Agordo (Belluno).
Rendita 5 %	46168	30 —	Lamberti Maria fu *Giovanni* minore sotto la tutela del presidente pro-tempore del Comitato provinciale pro orfani di guerra in Salerno.	Lamberti Maria fu *Gennaro*, minore ecc., come contro.
Id.	46169	30 —	Lamberti Luigi fu *Giovanni*, minore sotto la tutela del presidente pro-tempore del Comitato provinciale pro orfani di guerra in Salerno.	Lamberti Luigi fu *Gennaro*, minore, ecc. come contro.
Id.	46195	40 —	Lamberti *Michele* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela del presidente pro-tempore del Comitato provinciale pro orfani di guerra in Salerno.	Lamberti *Michelina* fu *Gennaro*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	74561	413 —	Plastino Maria di *Paolo;* moglie di Vannucci Carlo, dom. a Roma, con l'usufrutto a Plastino Paolo fu Giovanni.	Plastino Maria di *Francesco-Paolo* moglie di Vannucci Carlo, dom. a Roma, con l'usufrutto a Plastino Paolo fu Giovanni.
Cons. 3,50 %	485340	35 —	Sibille Emma-Adelina di *Agostino-Augusto*, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vit. congiuntamente e cumolativamente a favore dei coniugi Sibille *Agostino-Augusto* fu Vittorio e Elmini Maria Domitilla, dom. a Susa (Torino).	Sibille Emma-Adelina di *Simone-Augusto*, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vit. congiuntamente e cumolativamente a favore dei coniugi Sibille *Simone-Augusto* fu Vittorio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	441707	682,50	Maini *Renato* e Angioletto di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso Maini Alessandro fu Enrico, e sotto l'amministrazione speciale di Natali Rosino, dom. a Bergamo; con usufrutto vit. a favore di Natali Emilia fu Edoardo ved. Maini, dom. a Bergamo.	Maini *Giovanni-Renato* e Angioletto di Alessandro, minori, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	122129	210 —	Gasciarini *Olimpia* fu Gerolamo, moglie di Fulignati Guido, dom. a Genova.	Gasciarini *Ester* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	499679	91 —	Burzomato Pietro fu Consolato, con usufrutto vit. a favore di Chillè Concetta fu Giuseppe, ved. di Rendina Francesco, dom. a Reggio Calabria.	Burzomato Pietro fu Consolato, dom. a Reggio Calabria, *senza usufrutto.*
Id.	2225	192,50	Marmiroli Artemia fu *Alberto*, minore sotto la p. p. della madre Cabassi Carolina fu Vittorio, ved. Marmiroli, moglie in seconde nozze di Zurli Vito, dom. a Montecchio (Reggio Emilia).	Marmiroli Artemia fu *Roberto*, minore, ecc. come contro.
Id.	168151	112 —	Lupi Rosaria-*Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo, vincolato per dote.	Lupi Rosaria-*Giuseppa-Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom in Palermo, vincolato per dote.
Id.	300714	210 —	Lupi *Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo.	Lupi *Rosaria-Giuseppa-Ida* di Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo.
Id.	301336	371 —	Come sopra; vincolato per dote.	Come sopra; vincolato per dote.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	334647	56 —	Lupi *Ida* fu Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo; vincolato per dote.	Lupi *Rosaria-Giuseppa-Ida* fu Giuseppe, moglie di Riservato Nicolò fu Agostino, dom. in Palermo; vincolato per dote.
Id.	362845	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	363744	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	670608	14 —	Ghione *Margherita* di Pietro, moglie di Rodino Carlo-Felice, dom. a Piana Criscia (Genova); con vincolo dotale.	Ghione *Maria-Margherita* di Pietro, moglie di Rodino Carlo-Felice, dom. a Piana Criscia (Genova); con vincolo dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4163)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Media dei cambi e dei titoli

del 3 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,85
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	431,75
Argentina (Peso carta)	4,31
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,09
Danimarca (Corona)	3,9665
Germania (Reichsmark)	7,6165
Norvegia (Corona)	4,464
Olanda (Fiorino)	10,3375
Polonia (Zloty)	357,25
Portogallo (Scudo)	0,8064
Svezia (Corona)	4,5775
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,60
Id. Id. 5 % (1936)	94,725
Rendita 5 % (1935)	94,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,175
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,35

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visti i propri precedenti decreti in data 3 agosto 1938, n. 16641, con i quali approvava la graduatoria dei vincitori del concorso per otto posti di medico condotto nella provincia di Pescara, bandito il 31 dicembre 1936, e procedeva alla dichiarazione dei vincitori delle condotte stesse;

Ritenuto che i dott. Baroni Edgardo e Iacobellis Pasquale hanno rinunziato alla condotta rispettivamente di Montesilvano e Bussi;

Ritenuto che il dott. Contini Giuseppe destinato alla condotta di Carpineto Nora ha fatto conoscere di preferire quella di Montesilvano Colle;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati dottori sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Dott. Contini Giuseppe, Montesilvano Colle;
Dott. Colangelo Quirino, Bussi;
Dott. Setti Alberto, Carpineto Nora.

Pescara, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4716)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.